



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 21/06/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

PERNA GABRIELE, Presidente e Relatore
LISI PIETRO, Giudice
ESPOSITO LUCIA, Giudice

in data 21/06/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 142/2023 depositato il 14/03/2023

proposto da

Ignobotti S.r.l. - 00630910743

Difeso da

Antonio Sardelli - SRDNTN80H17G187F

Rappresentato da Paolo De Benedetto - DBNPLA71M30F152Y

ed elettivamente domiciliato presso antoniosardelli@pec.it

contro

Comune di Brindisi - Piazza Matteotti N. 1 72100 Brindisi BR

elettivamente domiciliato presso ufficiotributi@pec.comune.brindisi.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79007 IMU 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente illustra i motivi del ricorso e chiede l'accoglimento.

E
COMUNE DI BRINDISI
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0199148/2023 del 12/10/2023
Firmatario: ANTONIO SARDELLI

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 18.11.2022, la Legnobotti srl., corrente in Brindisi, impugnava dinanzi a questa CGT di primo grado l'avviso di accertamento n. 79007 del 20/09/2022, notificato a mezzo PEC in pari data, per l'importo di Euro 950,00, relativo alla differenza IMU, anno 2018, deducendo che l'importo, dovuto dalla ricorrente, era di Euro 45,97, determinato dalla differenza tra l'IMU dovuta, pari ad Euro 25.036,97, e l'IMU effettivamente versata, pari ad Euro 24.991,00, essendosi avvalsa la medesima dell'istituto del ravvedimento operoso.

Concludeva per l'annullamento parziale dell'atto impugnato, con vittoria delle spese processuali.

Il Comune di Brindisi non si costituiva in giudizio.

All'udienza del 21/6/2023 il procedimento veniva definito come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Il Comune di Brindisi, rimasto contumace nel presente giudizio, non ha dimostrato che la pretesa creditoria azionata ammonta all'importo, indicato nell'avviso di accertamento impugnato, e che sono errati i calcoli dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi, applicati dalla contribuente a seguito del ravvedimento operoso, essendo pacifico che la medesima ha provveduto a versare per l'anno 2018 una imposta IMU, pari ad Euro 24.991,00 in data 18/6/2018, con un saldo a seguito del ravvedimento operoso di Euro 25.036,00 e con una differenza d'imposta dovuta di Euro 45,00. Né il Comune di Brindisi ha dimostrato che la Legnobotti srl, oltre allo importo determinato, era tenuta a corrispondere ulteriori importi, a titolo di interessi e sanzioni, oltre quelli corrisposti, pari ad euro 1.1249,55 ed Euro 298,28 rispettivamente per sanzioni ed interessi da ravvedimento operoso.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e determina in Euro 45,00, l'importo ulteriore, dovuto dalla ricorrente, quale IMU non versata per l'anno 2018. Condanna la convenuta alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 250,00, oltre accessori come per legge.

Brindisi, 21/06/2023

IL PRESIDENTE EST.

(Dr. Gabriele PERNA)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Dott. Antonio Sardelli, attesta che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, co. 9-bis del D.L. 179/2012 come modificato dalla legge 114/2014, la copia informatica della sentenza n. 319/2023, emessa in data 21/06/2023, depositata il 20/09/2023 presso la C.G.T. di primo grado di Brindisi, sez. 1, estratta dal fascicolo informatico (R.G. 142 - 2023) è conforme al corrispondente atto contenuto nel suddetto fascicolo informatico.

Dott. Antonio Sardelli

F.to digitalmente